


Studioes - R.S. AP.
Albo

Studio Legale
Avv. Antonella Denise Groccia
Piazza dei Caduti Via D'Amelio n.9
87100 Cosenza
TEL./FAX 0984.31298 Cell. 340/1029921
P.I 03178960781
Pec avv.antonelladenisegroccia@pec.giuffre.it
adgroccia@gmail.com



TRIBUNALE DI COSENZA
Fallimento della Società Calabria Resine s.r.l
Sentenza n.6 del 2014, R.F. n. 171/2012



Cosenza 06 agosto 2018

Giudice Delegato Dott. Giorgio Previte

Curatore Avv. Antonella Denise Groccia

COMUNE DI AMANTEA
PROTOCOLLO GENERALE

Protocollo N.ro 10467
Del 07/08/2018 09:47:48
Cat. I Cl. 14 Fascicolo

Spett.le
Comune di Amantea
in persona del Commissario liquidatore
Corso Umberto I
Amantea CS
pec: segreteriagenerale@pec.comune.amantea.cs.it

Spett.le
Comune di Amantea
in persona del legale rappresentante pro - tempore
Corso Umberto I
Amantea CS

Avviso ai creditori ex art. 92 L.F. dell'intervenuto fallimento della Società Calabria Resine s.r.l , Sentenza n.6 del 2014, R.F. n. 171/2012

Con il presente avviso si comunica che, con sentenza n. 6 del 2014, depositata in data 24.02.2014, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento della società Calabria Resine srl, con sede legale in Via della Resistenza n. 42 - 87036 Rende, P.IVA 02295450783, nominando Giudice Delegato il Dott. Giorgio Previte e Curatore la sottoscritta Avv. Antonella Denise Groccia.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno 18.09.2018 alle ore 09:00 nell'ufficio del G.D. Dott. Giorgio Previte presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza sito Piazza Gullo

I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono partecipare al concorso trasmettendo esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: rg62014@pec.giuffre.it o avv.antonelladenisegroccia@pec.giuffre.it apposta domanda ai sensi dell'art. 93 della Legge Fallimentare almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F.; decorso questo ultimo termine, e comunque fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore istante.

La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e deve contenere:

- 1) l'indicazione del nome o del numero del fallimento e le generalità di chi propone la domanda compreso il codice fiscale;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste dalla L.F. con obbligo di segnalare immediatamente al curatore ogni variazione di tale indirizzo P.E.C..

Si fa presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), la domanda verrà dichiarato inammissibile; se invece risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario.

Nota Bene:

- 1) Ove non disponga di un proprio indirizzo P.E.C., il creditore potrà anche utilizzare l'indirizzo P.E.C. di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria o simile).
- 2) In caso di omessa indicazione dell'indirizzo P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la Legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Cosenza senza altro avviso.

La domanda deve essere sottoscritta, anche personalmente dal creditore, secondo due modalità alternative:

- A) con firma digitale;
- B) con firma ordinaria sull'originale del documento, poi sottoposto a scansione digitale (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.

I documenti, dimostrativi del diritto fatto valere con la domanda, devono essere sottoposti a scansione digitale ed inviati via P.E.C. unitamente alla domanda stessa; solo i titoli di credito (assegni, cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la cancelleria fallimentare del Tribunale che rilascerà ricevuta di deposito.

Si ripete, ad ogni buon fine utile, che domanda e documenti dimostrativi del diritto di credito, con l'eccezione dei titoli di credito, dovranno dunque essere trasmessi al Curatore esclusivamente in forma telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: rg62014@pec.giuffre.it o avv.antonelladenisegroccia@pec.giuffre.it

I ricorsi e documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale o trasmessi al Curatore, in forma cartacea o a mezzo e-mail semplice e non P.E.C., saranno ritenuti irricevibili.

Si avverte inoltre che:

a) entro 15 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, il progetto di stato passivo verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all'indirizzo di P.E.C. indicato dal creditore in sede di domanda per l'ammissione;

b) fino a 5 giorni prima dell'udienza suddetta gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare sia eventuali osservazioni scritte che documenti integrativi, da inviare sempre telematicamente al Curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo P.E.C. più volte indicato: rg62014@pec.giuffre.it o avv.antonelladenisegroccia@pec.giuffre.it.

Si chiede, infine, di comunicare al sottoscritto curatore, sempre al suddetto indirizzo di P.E.C., l'eventuale disponibilità ad assumere l'incarico di componente del Comitato dei Creditori, organo al quale spettano i diritti di cui all'art. 41 co. 5 L.F. (diritto di ispezione scritture contabili e documenti della procedura) e co. 6 (diritto al rimborso spese e all'eventuale compenso) nonché i doveri di cui all'art. 41 co. 1, 2, 3 L.F. (obbligo di vigilanza sul curatore, partecipazione alle deliberazioni), le responsabilità di cui all'art. 41 co. 7 e 8 L.F. (ai sensi dell'art. 2407 c.c.) nonché le sanzioni di cui all'art. 233 L.F. (mercato di voto); a tal fine si fa presente che ciascun componente del comitato dei creditori potrà delegare, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni a soggetti aventi i requisiti indicati nell'art. 28 L.F. (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati o società tra gli stessi professionisti), previa comunicazione al Giudice Delegato.

Distinti Saluti

Cosenza 06 agosto 2018

Avv. Antonella Denise Groccia